



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
LIPARI

Via delle Capitanerie di Porto, s.n.c. – 98055 Lipari (ME) – Tel. +39 0909880819
uclipari@mit.gov.it - cp-lipari@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
“PORT SECURITY”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari *Tenente di Vascello (C.P.)*
Fabio CICERO;

- VISTO:** il capitolo XI-2- Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima- della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare- SOLAS 74 (come emendata);
- VISTO:** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code- edizione 2003, come emendato);
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO:** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, come recepita dal decreto Legislativo 6 Novembre 2007, N 203 (GU N. 261 del 9.11.2007- Supplemento ordinario n. 228);
- VISTO:** il D.M. 18 Giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di Porto la struttura responsabile in materia di “Security” nel settore dei trasporti marittimi
- VISTO:** Decreto Ministeriale n. 154 del 15/09/2009: Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
- VISTO:** Programma Nazionale di Sicurezza Marittima: approvato con DM n° 59 del 17/03/2022 e revisionato con D.M. 287 del 20.09.2022;
- VISTO:** Decreto Ministeriale n. 154 del 15/09/2009 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.)
- VISTO:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 Aprile 2005

	recante “Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;
VISTO:	Decreto Legislativo n° 45 del 04/02/2000, attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi passeggeri;
VISTO:	il "Nuovo codice della strada", D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
VISTA:	La circolare titolo security n° 31 del comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto <i>“impianti occasionalmente prestatori di servizi per viaggi internazionali”</i>
VISTO:	il vigente Piano di Sicurezza del Porto di Lipari approvato con DECRETO 216/2020;
VISTI:	i vigenti Piani di Security degli Impianti Portuali approvati con decreti del Comandante del Porto di Milazzo n. 132/2024 (ITLIP003-0006), 80/2023 (ITLIP A06), 77/2023 (ITALI A05), 83/2023 (ITSLA A09), 78/2023 (ITFPO A04), 84/2023 (ITGOS A10), 85/2023 (ITSTR A11), 82/2023 (ITRIN A08), 81/2023 (ITPAN A07), 79/2023 (ITFPO A05), 86/2023 (ITVUL A12);
VISTA:	l'ordinanza n°20/2023 del 28/04/2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari “Disciplina dell'ingresso, della circolazione e delle aree a parcheggio, in ambito portuale”;
VISTA:	l'ordinanza n° 34 del 10/06/2014 “regolamentazione delle operazioni commerciali di navi soggette alle disposizioni del Cap. XI-2 della Solas ‘74”;
VISTA:	l'ordinanza n° 8 del 21/03/2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari “sistema NMSW-PMIS (National Maritime Single Window-Port Management Information System)”;
CONSIDERATO	che il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 ed il PNSM , in attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti, individua misure di sicurezza tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate;
RAVVISATA	la necessità di disciplinare la sosta dei veicoli e lo stoccaggio della merce in genere all'interno delle aree di diretta interfaccia nave/porto, temperando le esigenze degli utilizzatori con le prescrizioni di Port Security derivanti dalla vigente normativa e dalle pianificazioni vigenti
RAVVISATA	la necessità di disciplinare e di regolamentare, per gli aspetti relativi alla Port Security, gli accosti portuali del Porto di Lipari interessato da traffico internazionale e di Classe A;
VISTI	gli artt. 16, 17, 28, 30, 62, 63, 65, 68, 79, 8, 83, 407, 409 e 1741 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 63, e 73 del relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1 (Definizioni)

SOLAS: Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;

Codice I.S.P.S.: Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali.

Duly Authorized Officer (DAO): Ufficiale designato dal Governo con il compito di effettuare i controlli ed effettuare i provvedimenti previsti dall'art. 9 (cap. XI-2) della Solas.

Autorità competente per la sicurezza marittima: Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie Di Porto – Guardia Costiera

Autorità Designata: Amministrazione a cui il Governo Contraente ha affidato il compito di far osservare le disposizioni relative alla sicurezza dell'impianto portuale e all'interfaccia nave/porto. Per i Porti e Approdi delle isole Eolie l'Autorità Designata è la Capitaneria di Porto di Milazzo.

Port Security Officer (P.S.O.): Agente di Sicurezza del Porto così come individuate dall'art. 11 del

D.lgs. 203/2007.

Port Facility Security Officer (P.F.S.O.): persona designata come responsabile per elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di security dell'impianto portuale e come collegamento con gli Ship Security Officers delle navi e con i Company Security Officers delle Compagnie.

Deputy Port Facility Security Officer (D.P.F.S.O.): il sostituto della persona designata come responsabile per elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di security dell'impianto portuale e come collegamento con gli Ship Security Officers delle navi e con i Company Security Officers delle Compagnie. Il D.P.F.S.O. dovrà essere indicato nel piano di sicurezza delle installazioni portuali.

Impianto Portuale/ Port Facility (P.F.): Area, individuata dal Governo Contraente o dall'Autorità Designata, nella quale ha luogo l'interfaccia nave/porto. Essa comprende aree come le zone di ancoraggio, banchine di sosta e gli specchi acquei.

Interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano movimento di persone, di merci, o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave.

Port Security Plan (PSP): piano di sicurezza del porto ai sensi del Dlgs. 203/2007

Port Facility Security Plan (P.F.S.P.): Piano di Security dell'Impianto Portuale.

Area riservata nave: zona ad accesso limitato all'interno della quale si svolge direttamente l'interfaccia nave/porto.

Guardia Particolare Giurata (G.P.G.): Soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria ai sensi del DM 154/2009.

Personale addetto all'impianto portuale: personale indicato nei piani (PFSP) con o senza specifici compiti di security debitamente formato ai sensi dei punti 2 e 3 della parte V del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima ed. 2021.

Dichiarazione di sicurezza (Declaration of security - DOS): dichiarazione di sicurezza redatta dal Comandante della nave ovvero dall'ufficiale alla sicurezza (SSO -Ship Security Officer) e dall'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) nei casi previsti dalla Regola 10.3 del Cap. XI-2 SOLAS, dal sez. 5.1 (parte A) del Codice ISPS e dal cap. 3 Parte IV del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima.

N.M.S.W.-PMIS: National Maritime Single Window-Port Management Information System.

NAVI IN CLASSE A: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti di mare superiori a 20 miglia dalla linea di costa come definito dall'articolo 3 del decreto Legislativo n°45 del 04/02/2000.

Articolo 2 **(Campo di Applicazione)**

La presente Ordinanza, costituita da un corpo principale e n. 4 annessi che ne costituiscono parte integrante, disciplina le aree di diretta interfaccia nave/porto relative agli Impianti Portuali-Port Facility (PF) elencati nell'**Annesso 1** della presente Ordinanza.

Le previsioni ivi contenute si applicano nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intendano, a vario titolo, accedere nelle suddette aree Portuali quando impegnate con navi soggette alla normativa di security indicate nei visti.

Articolo 3 **(controlli e adempimenti di Polizia di Frontiera/Doganale/Sanitaria)**

Le norme contenute nella presente ordinanza, non esimono dai controlli e da ogni altra incombenza prevista dalle vigenti normative in materia di polizia di frontiera, doganale o sanitaria di competenza delle preposte Autorità.

Articolo 4 **(Obblighi del personale degli impianti portuali con compiti di security)**

Tutto il personale che svolge all'interno dei porti delle Isole Eolie mansioni di Security è tenuto all'osservanza delle norme contenute all'interno delle previsioni internazionali e nazionali, nonché provvedimenti emanati dall'Autorità Designata in materia.

Quanto sopra con particolare riferimento alle disposizioni contenute rispettivamente nel piano di sicurezza del porto (PSP) e degli impianti portuali (PFSP), ed in relazione all'attuazione delle misure di controllo presso ogni impianto portuale.

Tutto il personale che svolge all'interno dei porti delle Isole Eolie mansioni di Security è altresì tenuto ad osservare quanto previsto dall'**Annesso 2** alla presente ordinanza che costituisce parte integrante della stessa.

Articolo 5 **(Disposizioni applicabili al personale esterno all'organizzazione di security)**

In occasione dell'ormeggio di navi soggette alle disposizioni del Cap. XI-2 della Solas '74 nonché di unità Ro.Ro. PAX in classe A presso gli Impianti Portuali indicati nell'Annesso 1 della presente ordinanza, sono interdette navigazione, sosta e ormeggio nello specchio acqueo per una distanza di 25 mt dalla nave.

Il precedente obbligo non si applica al personale dei servizi tecnico nautici ed ai loro mezzi per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali sono addetti.

Con riferimento all'accesso alle Port Facility da parte di passeggeri ovvero personale esterno all'organizzazione di Security nonché in relazione alla sosta e stoccaggio di merci e/o veicoli nelle aree sottoposte a security si applicano le disposizioni di cui all'**Annesso 3** della presente ordinanza che ne costituisce parte integrante.

Articolo 6 **(Navi soggette alla normativa di security che intendono entrare nei porti e approdi delle Isole Eolie)**

Le seguenti categorie di navi, qualora intendano effettuare operazioni portuali/commerciali presso i porti ubicati nel Circondario Marittimo di Lipari, si avvalgono degli impianti portuali di cui all'Annesso 1 della presente ordinanza laddove gli stessi siano destinati all'interfaccia con la categoria di nave di che trattasi:

- navi passeggeri (comprese le unità veloci) di qualsiasi stazza adibite a viaggi internazionali;
- unità da passeggeri nazionali adibite a viaggi in classe A;
- le navi da carico (comprese le unità veloci) di stazza lorda pari o superiori a 500 GT adibite a viaggi internazionali;
- le piattaforme mobili di perforazione offshore;

- le navi destinate esclusivamente a noleggio per finalità turistiche di stazza lorda pari o superiori a 500 GT.

Le categorie di navi di cui al presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'**Annesso 4** della presente ordinanza.

Articolo 7

(Disposizioni particolari per le marine ed i circoli nautici)

Le marine ed i circoli nautici presso i quali abitualmente ormeggiano unità da diporto soggette alla disciplina di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 aprile 2005 recante "Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche", di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, ovvero unità da diporto battenti bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, impiegate in attività commerciali (commercial yacht), devono dotarsi di apposito piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP).

Nel caso in cui detti marine e circoli nautici siano interessati dallo scalo delle unità di cui al precedente punto solo saltuariamente e comunque in numero pari o inferiore a 12 approdi l'anno, dovranno coordinare le procedure di sicurezza con gli agenti di sicurezza di bordo (SSO) mediante la redazione della Dichiarazione di sicurezza – DOS.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

In particolari casi e per specifiche esigenze di Security l'Agente di Sicurezza del Porto (PSO), sentita l'Autorità Designata, può vietare temporaneamente lo stoccaggio ovvero ordinare lo sgombero della merce o dei rotabili presenti all'interno degli impianti di cui all'art.1 della presente ordinanza, che sarà perimetrata con apposita cartellonistica monitoria fornita dai PFSO che operano nell'ambito portuale.

Articolo 9

(Sanzioni)

Salvo che il fatto non integri specifica e/o più grave fattispecie, i trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 comma 3 e art. 1175 del Codice della Navigazione.

Nel caso in cui la sosta dei veicoli dovesse intralciare l'operatività delle strutture portuali, ovvero minare il sicuro svolgimento delle operazioni portuali, si provvederà alla rimozione forzata con spese a carico del proprietario.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza n° 34 del 10/06/2014, nonché ogni altra disposizione di pari o inferiore rango incompatibile e/o in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

Lipari, data del protocollo

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabio CICERO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 07.03.2005, n° 82

Elenco delle Port Facility nei sorgitori delle Isole Eolie

- a) **Lipari - Banchina Marina Corta lato Nord e Rada¹**, interfaccia con navi passeggeri adibite a navigazione internazionale;
- b) **Lipari - Sottomonastero²**, interfaccia con navi passeggeri in classe A;
- c) **Alicudi Porto**, interfaccia con navi passeggeri in classe A;
- d) **Filicudi Porto**, interfaccia con navi passeggeri in classe A;
- e) **Filicudi – Pecorini**, interfaccia con navi passeggeri in classe A;
- f) **Salina – Santa Marina**, interfaccia con navi passeggeri in classe A;
- g) **Salina – Rinella**, interfaccia con navi passeggeri in classe A;
- h) **Panarea – S. Pietro**, interfaccia con navi passeggeri Pax in classe A;
- i) **Stromboli – Scari**, interfaccia con navi passeggeri in classe A;
- j) **Stromboli – Ginostra**, interfaccia con navi passeggeri Pax in classe A.

¹ primi quaranta metri della banchina di riva a partire dallo scivolo di alaggio in direzione nord e lo specchio acqueo antistante;

² comprende la banchina commerciale, la banchina del molo di Punta Scaliddi e il piazzale porto;

Disposizioni per il personale dell'organizzazione di security dell'impianto portuale-port facility

Articolo 1

Obblighi del personale dell'impianto portuale

Ai fini dei divieti di sosta e di stoccaggio, presso la Port Facility, in caso di interfaccia con navi soggette agli obblighi di security (*vds. anche Annesso 4*), l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) operante è obbligato a posizionare in modo visibile apposita cartellonistica mobile di divieto di sosta, integrata dal pannello relativo alla possibilità di rimozione forzata, recante il riferimento alla presente ordinanza. Il luogo, la data e l'ora relativi al posizionamento della predetta cartellonistica dovranno essere registrati, a cura del PFSO.

Articolo 2

Delimitazione dell'Area riservata nave

Almeno 2 ore prima dell'arrivo della nave soggetta alla security, a cura dell'agente di sicurezza del impianto portuale (PFSO), l'impianto portuale ove avviene l'interfaccia nave/porto, dovrà essere delimitato, compresa l'area di attesa dei passeggeri in imbarco ed in sbarco, con l'utilizzo di barriere/transenne mobili e con le modalità stabilite nel proprio piano (PFSP), impedendo che al suo interno sia vietato l'accesso e lo stazionamento di cose e persone se non hanno titolo all'accesso nell'impianto.

Articolo 3

Attivazione dell'Area riservata nave

Prima dell'arrivo della nave dovrà essere compiuta una bonifica, che dovrà risultare dagli appositi report così come previsto dai PSFP dei rispettivi Impianti Portuali, finalizzata a verificare che non vi siano oggetti, persone o mezzi non connessi alle operazioni portuali all'interno dell'area destinata all'interfaccia. Al termine dell'attività di bonifica dovranno essere attivate le misure inerenti i controlli di security previste dai rispettivi PFSP.

L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) deve comunicare al personale con compiti di security dipendente la data e l'orario di attivazione delle aree di cui trattasi.

In assenza dell'attivazione dell'area riservata e della relativa comunicazione non potranno essere espletate le operazioni di imbarco/sbarco.

Articolo 4

Altra cartellonistica

Fermo restando quanto disposto nel piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP), l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) operante è obbligato a posizionare in modo visibile apposita cartellonistica mobile indicante:

- L'ingresso in area di security;
- livello di security su cui opera l'impianto portuale;
- descrizione dei 3 livelli di security ai sensi della normativa vigente;
- l'elenco degli articoli proibiti per passeggeri e bagaglio indicate nell'"allegato D" del *Programma Nazionale di Sicurezza Marittima*

Articolo 5

Instradamento dei passeggeri con o senza veicoli al seguito

Il PFSO predispone, all'interno dell'impianto portuale, l'istradamento dei passeggeri, con o senza veicoli al seguito, dall'ingresso nell'area riservata fino all'imbarco sulla nave, avendo cura di assicurare la netta separazione dei flussi passeggeri destinati alle unità soggette alla normativa di security dalle unità non soggette alla normativa di che trattasi.

Articolo 6

Ulteriori disposizioni

Ciascun PFSO è tenuto a registrare e comunicare senza ritardo all'Autorità Designata, ogni incidente di security e qualsiasi circostanza attinente a minacce alla sicurezza dell'impianto portuale o delle navi che vi sono ormeggiate.

Ciascun PFSO è altresì tenuto ad informare l'Autorità Designata di ogni variazione dell'assetto, dell'organizzazione e delle procedure di sicurezza dell'impianto portuale al fine di valutare l'opportunità di procedere ad una revisione della valutazione e/o del piano di sicurezza dell'impianto.

Disposizioni applicabili al personale esterno all'organizzazione di security

Articolo 1

Accesso all'impianto portuale-Port facility

L'accesso all' impianto portuale-port facility, è consentito esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) Passeggeri, e loro veicoli, in possesso di titolo di viaggio che devono imbarcare su navi soggette alla normativa di *security*, opportunamente instradati da personale della società di navigazione;
- b) personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;
- c) personale appartenente alle Forze di Polizia, Vigili del fuoco, Agenzia delle Dogane operanti nell'arcipelago Eoliano;
- d) personale delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo (es. Sanità Marittima, Veterinari dell'ASP ecc.) previa esibizione di valido documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione competente;
- e) ispettori incaricati di espletare gli accertamenti prescritti dalla regola 9 comma 1 punto 1.1. del Capitolo XI-2 della convenzione SOLAS, muniti del prescritto documento di identificazione;
- f) i rappresentanti-ispettori della Commissione Europea che agiscono ai sensi del regolamento CE 324/2008;
- g) personale dei servizi tecnici/nautici;
- h) Guardia Particolari Giurate (GPG) in servizio presso la *Port Facility*;
- i) personale navigante che stabilmente svolgono un'attività professionale a bordo delle navi o all'interno delle *Port Facility*;
- j) gli equipaggi e i loro familiari purché in possesso di autorizzazione rilasciata dal personale della *Port Facility*;
- k) gli equipaggi e i loro familiari, e passeggeri, già imbarcati purché compresi nell'elenco equipaggio ovvero lista passeggeri fornite dall'Agente Marittimo;
- l) rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei marittimi, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento.

Per ulteriori soggetti che intendono entrare nell'area riservata dell'impianto portuale rimangono le disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 dell'Ordinanza n. 20 datata 28/04/2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.

Le persone autorizzate ad entrare nell'area riservata e/o nella Port Facility devono seguire il percorso indicato ovvero le istruzioni del personale addetto all'imbarco/sbarco.

Ad esclusione dei soggetti indicati ai punti b) e c) del presente articolo, le persone e loro bagagli, veicoli, carico, catering e provviste e materiali di bordo, sono soggetti ai controlli di sicurezza nelle modalità indicate nella sezione B e C della parte IV del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima.

È fatto assoluto divieto ai passeggeri ovvero alle altre persone che a vario titolo si trovino **all'esterno** dell'area di security di oltrepassare i punti di controllo senza che le stesse siano stati sottoposti alle verifiche di cui il comma precedente. È fatto inoltre divieto ai passeggeri ovvero alle altre persone che a vario titolo si trovino **all'interno** dell'area di security di transitare oltre gli spazi dedicati all'imbarco/sbarco ovvero oltrepassare il transennamento/barriere predisposte dall'organizzazione di security

Articolo 2

Divieto di sosta e di stoccaggio presso la Port Facility in occasione dell'accosto di navi da passeggeri abilitate soggette alle disposizioni del Cap. XI della Solas' 74

Nel corso delle 4 ore antecedenti l'arrivo delle unità da crociera destinate all'accosto, tramite servizio di battellaggio, nell'impianto portuale ***“Lipari - banchina Marina Corta lato nord”*** è vietato l'ormeggio in banchina, la sosta di veicoli e lo stoccaggio di rotabili e merci in genere all'interno nel suddetto impianto portuale.

Articolo 3

Divieto di sosta e di stoccaggio presso le Port Facilities in occasione dell'accosto di unità Ro.Ro. PAX in classe A

Nel corso delle 4 ore antecedenti l'arrivo di unità **Ro.Ro. PAX in classe A** destinate agli impianti portuali (PF) di classe A indicati nell'annesso 1 è vietata la sosta di veicoli e lo stoccaggio di rotabili all'interno dell'area riservata relativa all'accosto.

Navi soggette alla normativa di security che intendono entrare nei porti e approdi delle Isole Eolie

Articolo 1

Navi soggette alla normativa di security che intendono entrare nei porti e approdi delle Isole Eolie

Le navi di cui all'articolo 6 della presente ordinanza devono far pervenire, anche tramite il Raccomandatorio Marittimo, la SHIP PRE ARRIVAL INFORMATION utilizzando la piattaforma NMSW-PMIS rispettando la seguente tempistica:

- almeno 24 ore prima dell'arrivo in porto;
- prima della partenza dal precedente porto di scalo, qualora il viaggio abbia durata inferiore alle 24 ore;
- se il porto di scalo non è noto o se modificato durante il viaggio, non appena tale porto si è conosciuto.

L'omessa presentazione della succitata scheda ovvero la sua non conformità ai requisiti richiesti dalle normative internazionali in premessa indicate determinano l'applicazione della regola 9 del capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS ed in particolare, di uno dei sottoelencati provvedimenti:

1. l'obbligo di rettifica di eventuali non conformità;
2. l'obbligo di procedere verso un luogo specificato nel mare territoriale per eventuali ispezioni;
3. l'ispezione della nave, qualora essa si trova nel mare territoriale;
4. il divieto di ingresso in porto.

Il Duly Authorized Office (DAO), prima di porre in essere uno dei succitati provvedimenti, informerà il Comando di bordo delle relative determinazioni. Ricevute queste informazioni, il Comandante della nave potrà revocare l'intenzione di entrare in porto ed in tal caso, il presente articolo non troverà applicazione.

Articolo 2

(Dichiarazione di Sicurezza - DOS)

Una dichiarazione di sicurezza, conforme all'appendice 1 del Codice ISPS parte B, deve essere redatta e sottoscritta tra l'impianto portuale e la nave che vi si interfaccia nei seguenti casi:

- a) l'impianto portuale e la nave operano ad un livello di sicurezza diverso;
- b) l'impianto portuale o la nave non sono dotati di un piano di sicurezza;
- c) la nave non è soggetta all'applicazione del Cap. XI-2 della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS;
- d) la nave soggetta all'applicazione del Cap. XI-2 della SOLAS e del Codice ISPS è destinata all'ormeggio presso una banchina pubblica non ricompresa in alcun PFSP. In tal caso la DOS sarà redatta con il PSO;
- e) l'agente di sicurezza della nave (SSO) o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) rilevano la presenza di minacce alla security dell'interfaccia che

suggeriscano o richiedano l'adozione di misure di sicurezza diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dai rispettivi piani di sicurezza.

Nel caso in cui sia dovuta o decisa l'adozione di una DOS, né l'impianto portuale né la nave possono iniziare le operazioni commerciali prima che la DOS sia stata firmata ed implementata.

La dichiarazione di sicurezza deve consentire il coordinamento delle procedure di sicurezza tra l'organizzazione di sicurezza della nave e l'organizzazione di sicurezza dell'impianto portuale e deve essere valida per l'intera durata dell'interfaccia.

Nell'eventualità di variazioni del livello di sicurezza durante l'interfaccia nave-porto, dovrà essere redatta e sottoscritta una nuova dichiarazione di sicurezza.

Copia della DOS deve essere trasmessa all'Autorità Designata.

Articolo 3 **(operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e mezzi)**

È fatto obbligo al vettore marittimo o all'impresa di navigazione o al noleggiatore di navi che trasportano passeggeri, con o senza veicoli al seguito, che scalano gli impianti portuali dell'arcipelago Eoliano, di adottare ogni misura idonea ad assicurare ai suddetti passeggeri la massima sicurezza (*security*) prima e durante l'imbarco nonché durante e dopo lo sbarco.

A tal fine, il Vettore/impresa/noleggiatore è tenuto ad interfacciarsi/accordarsi con il PFSO al fine di attuare le misure indicate nei rispettivi piani di security nonché nelle indicazioni riportate nell'annesso 2 della seguente ordinanza.